

Modificato con D.R. n. 1902/2012 del 07.08.2012

Modificato con D.R. Rep. n. 569/2023 Prot. n. 52018 del 25/05/2023

Regolamento per la concessione di contributi a favore di laureandi e di laureande

ART. 1

1. L'Università degli Studi dell'Aquila, al fine di favorire il proseguimento degli studi universitari e allo scopo di rimuovere ogni ostacolo di ordine economico e sociale che, di fatto ne limiti l'accesso, mette a disposizione, ogni anno accademico, compatibilmente con le risorse di bilancio, contributi a favore di laureandi e laureande che devono svolgere lavori di tesi in località diverse dal comune di residenza e dal comune sede del corso di studi.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente l'importo dell'ammontare totale di contributi.

3. L'importo massimo di ogni singolo contributo per lavori di tesi in Italia è di euro 1000,00, per tesi svolte all'estero è di euro 2000,00.

ART. 2

1. I sussidi vengono attribuiti mediante concorso al quale possono partecipare studenti e studentesse che versino in condizioni di particolare bisogno e che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere regolarmente iscritti/e, nell'anno accademico di riferimento del bando, ad un corso di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale e ciclo unico, con esclusione degli studenti e delle studentesse iscritti/e oltre il II° anno fuori corso. Ai fini del conteggio degli anni complessivi di iscrizione saranno presi in considerazione anche gli anni maturati in percorsi di studio precedenti ad eventuale trasferimento presso questo Ateneo. Non saranno presi in considerazione i periodi di interruzione studi;

b) avere un reddito, così come desunto dalla dichiarazione ISEE Università in corso di validità nell'anno accademico di riferimento, non superiore al limite per accedere alle borse di studio regionali.

ART. 3

1. I contributi stanziati vengono concessi in un'unica soluzione con riferimento a spese sostenute nel corso dell'anno accademico oggetto del bando.

2. Le domande devono essere presentate entro il termine perentorio di gg. 30 a partire dalla data di conclusione dell'anno accademico di riferimento.

Le domande possono pervenire:

- per mezzo di posta elettronica certificata;
- tramite servizio postale;
- consegna a mano da parte dell'interessato/a o da persona delegata.

Ai fini della verifica del rispetto dei termini stabiliti per la presentazione della domanda fa fede il timbro di ricevimento apposto sul plico dagli addetti del Protocollo dell'Università degli Studi dell'Aquila o, in caso di utilizzo della posta elettronica certificata, l'orario e la data di ricevimento della casella di posta elettronica di arrivo.

3. Le domande devono essere corredate da idonea ed originale documentazione:
- dichiarazione del relatore o della relatrice di tesi da cui si evincano le motivazioni che hanno comportato la necessità di svolgere il lavoro di tesi o parte di esso presso strutture in località diverse dal comune di residenza e dal comune sede del corso di studi;
 - certificazione della struttura presso cui è stata svolta la tesi attestante l'effettivo periodo di svolgimento del lavoro;
 - idonea documentazione attestante le spese sostenute (fatture ricevute etc..).

ART. 4

1. Nel caso in cui l'ammontare dei contributi richiesti e ritenuti validi risulti superiore all'importo disponibile, l'assegnazione avviene a favore degli studenti e delle studentesse appartenenti ad un nucleo familiare in possesso di certificazione ISEE inferiore.

2. A parità di reddito, i contributi sono concessi agli studenti e alle studentesse in possesso di un merito più elevato, che è determinato sulla base della media dei crediti conseguiti per anno di iscrizione. In caso di ulteriore parità viene valutata la media dei voti.

ART. 5

1. Nel caso in cui il numero delle domande sia inferiore al numero dei contributi, i fondi residui verranno utilizzati per finanziare altri interventi a favore degli studenti e delle studentesse iscritti/e all'Università degli Studi dell'Aquila.

ART. 6

1. I contributi non possono essere concessi agli studenti e alle studentesse che abbiano beneficiato o beneficiato di analoghi contributi da parte di altri enti pubblici o privati. Non possono partecipare al concorso, inoltre, coloro i quali sono iscritti per il conseguimento di un secondo titolo di studio di pari livello.

2. Gli studenti e le studentesse, infine, possono usufruire di tali contributi in un solo anno accademico.

ART. 7

1. La commissione esaminatrice viene nominata con proprio decreto dal Rettore o dalla Rettrice su proposta del/della Presidente della Commissione per il Diritto allo Studio.

ART. 8

1. Le graduatorie sono approvate con provvedimento del Rettore o della Rettrice e rese note mediante pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo e sul sito internet www.univaq.it.